

Oggetto: GARA A PROCEDURA APERTA AI SENSI DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I., PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA IN ACQUISTO DI STAMPANTI E APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE AI SENSI DELL’ART. 26 LEGGE N. 488/1999 E S.M.I. E DELL’ART. 58 LEGGE N. 388/2000 E DEI SERVIZI CONNESSI ED OPZIONALI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI ID - 1710

I chiarimenti della gara sono visibili sui siti: www.consip.it; www.mef.gov.it; www.acquistinretepa.it

Si rileva che, ai sensi dell’art. 216, comma 11, del D. Lgs. n. 50/2016, le spese per la pubblicazione sulla GURI del presente Bando sono rimborsate alla Consip dall’aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione. Tali importi sono stimati, in misura indicativa, complessivamente in Euro 4.000,00; rimane inteso che la Consip S.p.A. renderà noto all’aggiudicatario, nella comunicazione di aggiudicazione, l’esatto ammontare del suddetto importo, comprensivo anche dei costi degli eventuali avvisi relativi a proroghe e/o rettifiche al bando. L’importo sarà ripartito tra gli aggiudicatari dei vari Lotti in parti uguali.

CHIARIMENTI

1) Domanda

Relativamente all’indicazione della terna di subappaltatori prevista all’art. 4.2 lett E del Disciplinare di gara, richiamante l’art. 105, co. 6 del D. Ls. 50/2016, è possibile considerare attività di “particolare specializzazione” quella svolta dai soggetti incaricati del servizio di assistenza e manutenzione, atteso che lo stesso deve essere svolto da soggetti incaricati del servizio di assistenza e manutenzione, atteso che lo stesso deve essere svolto da soggetti che risultino in possesso dei requisiti della capacità operativa su tutto il territorio nazionale e , soprattutto, della specifica autorizzazione ad operare sui macchinari a marchio di una determinata impresa, comprovata da un apposito attestato di formazione rilasciato dall’impresa medesima? La risposta a tale quesito si presenta con carattere di particolare urgenza, in quanto solo sulla base di essa codesto offerente potrà essere in grado di strutturare l’offerta da sottoporre a Consip.

Risposta

Non è possibile considerare i servizi di assistenza e manutenzione sulle apparecchiature oggetto del presente appalto come attività di “particolare specializzazione” ai sensi dell’articolo 105, comma 6 del D.Lgs. 50/2016.

2) Domanda

Cosa si intende per “criteri di selezione” di cui al DGUE, parte II, Lett. A, pag 4, primo riquadro in alto a sinistra, lett. d)? E in quali parti del Bando e del Disciplinare di gara essi sono menzionati?

Risposta

I criteri di selezione sopra citati devono essere intesi quali requisiti eventualmente prescritti dalla lex di gara per la partecipazione ad una data iniziativa.

Si precisa che nella presente gara il possesso del requisito di capacità tecnica previsto dal punto III.1.3 del Bando (ISO9001:2008) deve essere dichiarato nella PARTE IV lett. C n. 13) del DGUE.

Si precisa, inoltre, che nel medesimo campo l’operatore economico dovrà necessariamente riportare l’oggetto, il numero, la data di rilascio/rinnovo, l’ente certificatore e tutti gli estremi del certificato di qualità richiesti dal bando di gara.

3) Domanda

E’ possibile esplicitare meglio quali siano i “membri del Consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo” di cui al punto 4.2 del Disciplinare di gara, p.24? In caso di Società per Azioni, essi sono i medesimi indicati dall’art. 85 del D.Lgs n. 159/2011 come modificato con il D. Lgs. N0218/2012?

Risposta

La dichiarazione sull'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, dovrà essere resa dal legale rappresentante del concorrente o da soggetto munito di idonei poteri per tutti i soggetti che rivestono le cariche di cui all'art. 80, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016.

Le cariche rilevanti sono quelle indicate nella citata previsione normativa.

A fronte delle difficoltà interpretative relative alla esatta portata della previsione normativa ed in attesa di un chiaro orientamento in proposito della giurisprudenza e delle Autorità di settore, si ritiene che la dichiarazione di cui all'art. 80, comma 1, dovrà essere resa nei confronti:

- dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza,
- dei membri del consiglio di direzione o di vigilanza (nel caso in cui il concorrente abbia adottato il sistema dualistico di amministrazione e controllo);
- dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo (tra i quali rientrano i procuratori muniti di poteri decisionali di particolare ampiezza e riferiti ad una pluralità di soggetti così che, per sommatoria, possano configurarsi omologhi, se non di spessore superiore, a quelli che lo statuto assegna agli amministratori e gli institori ai sensi dell'art. 2203 cc);
- del direttore tecnico;
- del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza, persona fisica, in caso di società con meno di quattro soci (si precisa in proposito che, nel caso di società con due soli soci persone fisiche i quali siano in possesso, ciascuno, del 50 % della partecipazione azionaria, le dichiarazioni prescritte dall'art. 80, del D.Lgs. n. 50/2016, devono essere rese per entrambi i suddetti soci);
- dei soggetti sopra indicati cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara e comunque fino alla presentazione dell'offerta; in caso di cessione/affitto d'azienda o di ramo d'azienda, incorporazione o fusione societaria intervenuta nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando e comunque sino alla data di presentazione dell'offerta, di tutti i soggetti sopra indicati, che hanno operato presso la impresa cedente/locatrice, incorporata o le società fuse nel anno antecedente la pubblicazione del bando e comunque sino alla data di presentazione dell'offerta e ai cessati dalle relative cariche nel medesimo periodo, che devono considerarsi "soggetti cessati" per il concorrente.

Ai fini della dichiarazione di cui all'art. 80, comma 1, si ritiene che non vi sia coincidenza tra le cariche di cui al comma 3 del medesimo articolo ed i soggetti indicati dall'art. 85 del D.Lgs. 159/2011, come modificato con il D.Lgs. 218/2012, in quanto, per esempio, nell'interpretazione sopra indicata non rientrano nel novero dei soggetti di cui al comma 3 dell'art. 80 del Codice quelli di cui al comma 2 bis del predetto articolo 85.

Si precisa, infine, che la Consip S.p.A., prima dell'aggiudicazione dell'appalto, richiederà al concorrente primo nella graduatoria provvisoria, a quello sorteggiato ed al concorrente che segue nella medesima graduatoria (qualora lo stesso non rientri tra le micro, piccole e medio imprese secondo i parametri fissati dalla Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003) le generalità di tutti i soggetti di cui all'art. 80, comma 3, D.Lgs. n. 50/2016, come sopra individuati; in tale sede Consip inviterà, altresì, il concorrente a precisare se, nel corso di svolgimento della procedura, siano stati nominati ulteriori soggetti, in aggiunta ovvero in sostituzione di quelli originari, con riguardo alle cariche di cui all'art. 80, comma 3, e a dichiarare, in tale evenienza, il possesso dei predetti requisiti soggettivi anche nei confronti di costoro (e sempre che il concorrente non vi abbia proceduto autonomamente ai sensi del paragrafo 8.6 del disciplinare di gara). La medesima richiesta di cui sopra verrà inoltrata anche alle eventuali imprese subappaltatrici e/o ausiliarie dei concorrenti sopra indicati.

Limitatamente al/i solo/i soggetto/i destinatario/i di sentenza definitiva di condanna o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 cpp, relativamente a fattispecie di reato contemplate nell'art. 80 co. 1, il concorrente, sin dal momento di presentazione dell'offerta, dovrà specificare i relativi nominativi nella parte III "Motivi di esclusione" Sezione A "Motivi legati a condanne penali" del DGUE (i.e. qualora venga barrata la casella "Sì").

4) Domanda

Con riferimento ai requisiti di capacità economico-finanziaria indicati al punto III.1.2 del Bando di gara, cosa si intende per fatturato specifico annuo **medio**? E come si ricava tale valore? E, si intende partecipare esclusivamente ai lotti relativi alla fornitura di stampanti, il fatturato da indicare può essere solo quello specifico relativo a tali apparecchiature?

Risposta

Si intende aver realizzato negli ultimi due esercizi finanziari approvati alla data di pubblicazione del bando di gara un fatturato specifico la cui media, su base annua, deve essere almeno pari al valore indicato per singolo lotto di partecipazione.

Per esempio: l'operatore economico, ai fini della partecipazione al lotto 1, deve aver realizzato negli ultimi due esercizi finanziari approvati alla data di pubblicazione del bando di gara un fatturato specifico per forniture in acquisto di soluzioni di stampa non inferiore a euro 7.000.000,00 IVA esclusa per il primo anno e non inferiore a euro 3.000.000,00 IVA esclusa per il secondo anno, oppure non inferiore a euro 9.000.000,00 IVA esclusa per il primo anno e non inferiore a euro 1.000.000,00 IVA esclusa per il secondo anno, etc...

Si conferma che, in relazione a ciascun lotto, il fatturato specifico da indicare può essere relativo anche alla sola categoria merceologica "stampanti".

5) Domanda

In riferimento all'interpello all'Agenzia delle Entrate relativo all'interpretazione del D.P.R. n. 642 del 1972 (risoluzione n. 96/E del 16 dicembre 2013) si chiede se il documento di accettazione firmato dal Punto Ordinante deve essere assoggettato ad imposta di bollo, considerato che tale documento risulta atto attuativo di un accordo contrattuale già soggetto alla suddetta imposta.

Risposta

Vale quanto specificato dall'Agenzia delle Entrate, in sede di risposta all'interpello Consip n. 954-915/2015, ossia "ai sensi dell'articolo 24 della Tariffa, Parte II, allegata al DPR n.642 del 1972, ai singoli Ordinativi di Fornitura l'imposta di bollo va applicata solo in caso d'uso. Si rammenta che, ai fini dell'imposta di bollo, si realizza il caso d'uso, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del DPR n. 642 del 1972, con la registrazione dell'atto presso l'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente".

6) Domanda

La società scrivente ha necessità di comprendere, in caso di ingaggio come subappaltatore nell'ambito dei servizi di trasporto a valore aggiunto delle apparecchiature oggetto del bando gara, se necessita ottemperare a quanto riportato all'Articolo 12 Subappalto, comma a) del Disciplinare di Gara, pag. 76 di 80, qui riproposto: "il concorrente deve aver indicato in fase di gara le attività e/o i servizi che intende subappaltare e la terna dei subappaltatori, con il relativo DGUE".

Ciò in quanto l'Art. 105 (Subappalto) del DLgs 50/2016 al comma 6 indica che "E' obbligatoria l'indicazione della terna di subappaltatori, qualora gli appalti di lavori, servizi o forniture siano di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 e per i quali non sia necessaria una particolare specializzazione. In tal caso il bando o avviso con cui si indice la gara prevedono tale obbligo" ma i servizi in questione richiedono una particolare specializzazione, propria della attività da garantire con preconfigurazione SW, trasporto di apparati delicati, consegna degli stessi, installazione al piano, configurazione di rete, ritiro, etc.

Risposta

Non è possibile considerare il servizio di trasporto delle apparecchiature oggetto del presente appalto come attività di "particolare specializzazione" ai sensi dell'articolo 105, comma 6 del D.Lgs. 50/2016.

7) Domanda

Ai fini della comprova del possesso della certificazione di qualità ISO 14001, è sufficiente l'invio di copia digitale della documentazione o, come previsto dalla parte IV lettera C, n. 12 del DGUE, l'indicazione del sito ove reperire la stessa? Ovvero, analogamente a quanto previsto dal disciplinare di gara per la certificazione ISO 9001, è altresì necessario allegare una autocertificazione attestante il possesso del requisito al momento della presentazione dell'offerta?

In attesa dell'attivazione della banca dati degli operatori economici, inoltre, l'eventuale documentazione relativa alla certificazione sopra menzionata in quale fase di gara va presentata e con quali modalità?

Risposta

Il possesso della certificazione di qualità ISO 14001 non è un requisito di partecipazione alla gara, quindi nella presente procedura non deve essere indicato nel DGUE.

Qualora l'operatore economico in possesso della certificazione di qualità ISO 14001 voglia usufruire dell'eventuale e relativa riduzione della garanzia, come meglio indicato al paragrafo 4.7.1 del disciplinare di gara, dovrà alternativamente:

- produrre copia della certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 corredata da dichiarazione di conformità all'originale ovvero dichiarazione dell'ente certificatore circa il possesso della certificazione medesima, ovvero
- rendere la dichiarazione di cui al punto 11 dell'allegato 2 "DOCUMENTO DI PARTECIPAZIONE" del disciplinare di gara nelle forme e modalità ivi indicate.

8) Domanda

Ai fini della riduzione della cauzione, è valido un certificato ISO 14001 rilasciato alla società controllante della società partecipante alla gara e, contestualmente, a tutte le società controllate, ivi compresa la partecipante medesima?

Risposta

No.

9) Domanda

La società scrivente ha necessità di comprendere, in caso di ingaggio come subappaltatore nell'ambito dei servizi di assistenza e manutenzione in garanzia delle apparecchiature oggetto del bando gara, se necessita ottemperare a quanto riportato all'Articolo 12 Subappalto, comma a) del Disciplinare di Gara, pag. 76 di 80, qui riproposto: "il concorrente deve aver indicato in fase di gara le attività e/o i servizi che intende subappaltare e la terna dei subappaltatori, con il relativo DGUE".

Ciò in quanto l'Art. 105 (Subappalto) del DLgs 50/2016 al comma 6 indica che "E' obbligatoria l'indicazione della terna di subappaltatori, qualora gli appalti di lavori, servizi o forniture siano di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 e per i quali non sia necessaria una particolare specializzazione. In tal caso il bando o avviso con cui si indice la gara prevedono tale obbligo" ma i servizi in questione richiedono una particolare specializzazione, propria della attività da garantire con struttura capillare sul territorio, tecnici certificati dal vendor, formazione continua sugli apparati, disponibilità parti di ricambio, etc.

Risposta

Si veda risposta a quesito n. 1

10) Domanda

In riferimento al paragrafo 3.3 "Lotto 3 - Stampanti di rete A3/A4 B/N" del Capitolato tecnico di gara, nelle caratteristiche minime richieste viene indicata una capacità minima dei casseti maggiore o pari a 600 fogli da 75 g/m². La capacità minima dei casseti può essere intesa come capacità carta complessiva dell'apparecchiatura?

Risposta

Si conferma.

Direzione Sourcing ICT

Ing. Gaetano Santucci

(Il Direttore)